



Senato
della Repubblica



Camera
dei deputati

Adeguamento alla decisione quadro 2008/947/GAI, sul reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale

Schede di lettura

Atto del Governo n. 231
(art. 18, L. 114/2015)

DOSSIER - XVII LEGISLATURA

dicembre 2015



SERVIZIO STUDI

UFFICIO RICERCHE SULLE QUESTIONI ISTITUZIONALI, GIUSTIZIA E CULTURA

TEL. 06 6706-2451 - studi1@senato.it -  @SR_Studi

Dossier n. 261



SERVIZIO STUDI

Dipartimento Giustizia

Tel. 06 6760-9148 - st_giustizia@camera.it -  @CD_giustizia

Atti del Governo n. 243

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

INDICE

SCHEDE DI LETTURA

1. Introduzione	3
2. La normativa europea di riferimento.....	4
▪ La decisione quadro 2008/947/GAI	4
▪ Il contesto normativo europeo	9
3. Lo schema di decreto legislativo	11
▪ Il contenuto dello schema di decreto	11
▪ Relazioni e pareri allegati.....	24
▪ Conformità con la norma di delega	24
▪ Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite.....	24
▪ Profili di compatibilità con la normativa dell'Unione europea.....	25

Schede di lettura

1. INTRODUZIONE

Lo **schema di decreto legislativo** A.G. 231 (Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2008/947/GAI relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive) è adottato in attuazione della **legge di delegazione europea per il 2014** (legge n. 114 del 2015).

In particolare quest'ultima, all'articolo 18, delega specificamente il Governo ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge delega e secondo le procedure di cui all'articolo 31, commi 2, 3, 5 e 9, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea), i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per l'attuazione di un elenco di decisioni quadro.

Nell'elenco è compresa la decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive. Dall'attuazione di tale decisione quadro non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate vi debbono provvedere con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Sugli schemi dei decreti legislativi di recepimento delle decisioni quadro deve essere acquisito, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nel termine di quaranta giorni decorsi i quali i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Il termine per l'espressione dei pareri da parte della Commissione Giustizia della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica – cui lo schema di decreto legislativo è stato assegnato il 15 novembre 2015 – è dunque il 25 dicembre 2015.

Si rammenta inoltre che, qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega o successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi (art. 31, comma 3, della legge n. 234 del 2012).

Si ricorda in fine che [l'articolo 32 della legge n. 234 del 2012](#) (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea), nel fare salvi gli specifici

principi e criteri direttivi stabiliti dalla legge di delegazione europea, individua alcuni principi e criteri direttivi di carattere generale.

2. LA NORMATIVA EUROPEA DI RIFERIMENTO

La decisione quadro 2008/947/GAI

La decisione quadro 2008/947/GAI¹ estende il principio del reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie all'esecuzione delle pene non restrittive della libertà personale e fissa le norme che ogni Stato membro deve seguire per assumere la sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive emesse da un altro Stato membro. La nuova disciplina sostituisce le disposizioni corrispondenti della Convenzione del Consiglio d'Europa, firmata a Strasburgo il 30 novembre 1964 e ratificata dall'Italia con la legge 15 novembre 1973, n 772 (Ratifica ed esecuzione della convenzione europea per la sorveglianza delle persone condannate o liberate con la condizionale, adottata a Strasburgo il 30 novembre 1964).

Ai fini della decisione quadro in oggetto, per "misure di sospensione condizionale" si intendono gli obblighi e le istruzioni imposti da un'autorità competente, conformemente al diritto interno dello Stato di emissione, nei confronti di una persona fisica in relazione a:

- una sospensione condizionale della pena (qualora l'esecuzione di una pena detentiva o una misura restrittiva della libertà personale sia sospesa condizionalmente, in tutto o in parte, al momento della condanna);
- una condanna condizionale (ossia una sentenza in cui l'imposizione della pena è stata condizionalmente differita o in cui sono imposte misure di sospensione condizionale invece di una pena detentiva o di una misura restrittiva della libertà personale);
- una liberazione condizionale (una decisione definitiva di un'autorità competente o derivante dalla legislazione nazionale per la liberazione anticipata di una persona condannata dopo che questa abbia scontato parte della pena detentiva o della misura privativa della libertà).

¹ Decisione quadro [2008/947/GAI](#) del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive.

La decisione quadro definisce "sanzione sostitutiva" una sanzione, diversa da una pena detentiva, da una misura restrittiva della libertà personale o da una pena pecuniaria, che impone un obbligo o impartisce un'istruzione.

La decisione quadro si applica quindi al riconoscimento delle sentenze e alla sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive. Non riguarda, invece, l'esecuzione delle pene detentive o delle misure restrittive della libertà personale, né il riconoscimento e l'esecuzione delle sanzioni pecuniarie e delle decisioni di confisca.

Nel preambolo della decisione quadro sono puntualmente esplicitati gli obiettivi della disciplina: oltre a favorire il reinserimento sociale del condannato, consentendogli di mantenere i legami familiari, linguistici, sociali e culturali del Paese di origine o di quello di residenza o dimora, anche prevenire nuovi reati e proteggere le vittime.

Le misure di sospensione condizionale e le sanzioni sostitutive cui si applica la nuova disciplina sono indicate all'articolo 4 della decisione quadro, ma si tratta di un elenco non esaustivo. Per tale ragione ogni Stato membro comunica al Segretariato generale del Consiglio l'elenco delle altre misure e sanzioni che è disposto a sorvegliare.

I tipi di misure di sospensione condizionale o sanzioni sostitutive elencati dalla decisione quadro comprendono:

- l'obbligo di comunicare i cambiamenti di residenza o di posto di lavoro;
- il divieto di frequentare determinate località; restrizioni del diritto di lasciare il territorio dello Stato di esecuzione;
- istruzioni riguardanti il comportamento, la residenza, l'istruzione e la formazione, le attività ricreative, o contenenti limitazioni o modalità di esercizio di un'attività professionale;
- l'obbligo di presentarsi nelle ore fissate presso una determinata autorità;
- l'obbligo di evitare contatti con determinate persone;
- l'obbligo di evitare contatti con determinati oggetti che sono stati usati o che potrebbero essere usati dalla persona condannata a fini di reato;
- l'obbligo di risarcire finanziariamente i danni causati dal reato;
- l'obbligo di svolgere un lavoro o una prestazione socialmente utile;
- l'obbligo di cooperare con un addetto alla sorveglianza della persona o con un rappresentante di un servizio sociale;
- l'obbligo di assoggettarsi a trattamento terapeutico o di disintossicazione.

La sentenza (e, se del caso, la decisione di sospensione condizionale) viene trasmessa, corredata di un certificato (il cui modulo figura nell'allegato I), direttamente dall'autorità competente del Paese di emissione a quella del Paese di esecuzione.

Se la natura o la durata delle misure di sospensione condizionale o delle sanzioni sostitutive non corrisponde con la legislazione dello Stato di esecuzione, esso può adattare convenientemente. Tuttavia, tali misure devono corrispondere il più possibile a quelle irrogate nello Stato di emissione. In alcun caso, la natura o la durata di tali misure potrà essere più severa o più lunga della misura originariamente imposta. L'autorità competente dello Stato di esecuzione deve informare senza indugio l'autorità competente dello Stato di emissione di tutte le decisioni di modifica.

I reati punibili nello Stato di emissione con una pena privativa della libertà della durata massima di almeno tre anni non richiedono una verifica della doppia incriminabilità. Si tratta di una serie di gravi reati quali: partecipazione a un'organizzazione criminale, terrorismo, tratta di esseri umani, pornografia infantile, traffico di organi, di stupefacenti, di armi, di esplosivi, di materie nucleari e radioattive, corruzione, criminalità informatica, razzismo e xenofobia, criminalità ambientale, rapimento, contraffazione, violenza sessuale.

Per gli altri reati, lo Stato di esecuzione può subordinare il riconoscimento della sentenza e della decisione di sospensione condizionale, nonché la sorveglianza delle misure e delle sanzioni, alla condizione che la sentenza si riferisca a fatti che costituiscono reato anche ai sensi della legge nazionale.

Gli Stati membri possono rifiutare di riconoscere una sentenza, di sorvegliare una misura di sospensione condizionale o una sanzione sostitutiva, se esse sono discriminatorie. Sono inoltre autorizzati a concludere o a continuare ad applicare convenzioni o accordi, nella misura in cui questi agevolino la sorveglianza delle misure condizionali e delle pene sostitutive, informandone il Consiglio e la Commissione.

Gli eventuali motivi di rifiuto indicati dalla decisione quadro sono i seguenti:

- il certificato è incompleto o non corrisponde manifestamente alla sentenza o alla decisione di sospensione condizionale;
- i criteri e la procedura per la trasmissione della sentenza non sono soddisfatti;

- il riconoscimento della sentenza e il trasferimento della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale o delle sanzioni sostitutive sarebbe in contrasto con il principio *ne bis in idem*;
- in alcuni casi in cui la sentenza si riferisce ad atti che non costituirebbero reato ai sensi della legislazione dello Stato di esecuzione (tranne che in materia di tasse o di imposte, di dogana e di cambio);
- l'esecuzione della pena è caduta in prescrizione ai sensi della legislazione dello Stato di esecuzione e si riferisce a un atto che rientra nella sua competenza in conformità di tale legislazione;
- la legislazione dello Stato di esecuzione prevede un'immunità che rende impossibile la sorveglianza delle misure di sospensione condizionale o delle sanzioni sostitutive;
- in base alla legislazione dello Stato di esecuzione, la persona condannata, a causa della sua età, non può considerarsi penalmente responsabile degli atti in relazione ai quali è stata emessa la sentenza;
- la sentenza è stata pronunciata in contumacia, a meno che il certificato non indichi che la persona è stata citata personalmente o è stata informata tramite un rappresentante competente ai sensi della legislazione interna dello Stato di emissione della data e del luogo del procedimento che ha portato alla sentenza pronunciata in contumacia, oppure che la persona ha dichiarato a un'autorità competente di non opporsi al procedimento;
- la sentenza o, se del caso, la decisione di sospensione condizionale comprende una misura medico-terapeutica che lo Stato di esecuzione non è in grado di sorvegliare in base al suo sistema giuridico o sanitario;
- la misura di sospensione condizionale o la sanzione sostitutiva ha una durata inferiore ai sei mesi;
- la sentenza si riferisce a reati che, in base alla legislazione dello Stato di esecuzione, sono considerati commessi per intero o in parte importante o essenziale all'interno del suo territorio.

L'autorità competente dello Stato di esecuzione deve decidere quanto prima, ed entro un termine di sessanta giorni dalla ricezione della sentenza e, se del caso, della decisione di sospensione condizionale, se riconoscere o meno la sentenza, ed eventualmente la decisione di sospensione condizionale, e se trasferire la sorveglianza delle misure previste.

La sorveglianza e l'applicazione delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive sono disciplinate dalla legislazione dello Stato di esecuzione.

Lo Stato di esecuzione è inoltre competente per tutte le ulteriori decisioni connesse con una sospensione condizionale della pena, una liberazione condizionale, una condanna condizionale e una sanzione sostitutiva. Tali decisioni comprendono in particolare: la modifica degli obblighi (contenuti nella misura di sospensione condizionale o nella sanzione sostitutiva) o della durata della sospensione condizionale; la revoca della sospensione o della decisione sulla liberazione condizionale; l'imposizione di una pena detentiva o di una misura restrittiva della libertà personale.

Il termine per l'attuazione della decisione quadro era fissato al 6 dicembre 2011.

Il Parlamento europeo si era pronunciato in prima lettura sulla proposta legislativa² da cui è scaturita la decisione in oggetto con risoluzione approvata il 25 ottobre 2007³.

Pur accogliendo con favore l'iniziativa franco-tedesca, il Parlamento sottolineava la necessità di armonizzare progressivamente le normative penali sostanziali degli Stati membri in quanto condizione preliminare per il completamento dello spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia.

Gli emendamenti proposti includevano:

- l'audizione dell'imputato quale principio da applicare a cause che comportano la revoca di una sentenza sospesa o la comminazione di una sentenza condizionale;
- un riferimento alle Costituzioni degli Stati membri, unitamente a un riferimento ai valori comuni sanciti all'art. 6 dell' trattato sull'Unione europea all'epoca vigente;
- l'inserimento di una norma che sottolineasse la natura "eccezionale" del diniego da parte dello Stato di esecuzione;
- una definizione di "residenza legale e ordinaria" che corrisponda alla definizione desumibile dalla giurisprudenza della Corte di giustizia europea;

² Iniziativa della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese in vista dell'adozione di una decisione quadro del Consiglio relativa al riconoscimento e alla sorveglianza della sospensione condizionale della pena, delle sanzioni sostitutive e delle condanne condizionali ([06480/2007](#)).

³ [P6_TA\(2007\)0475](#). Il Parlamento europeo era stato consultato dal Consiglio a norma dell'articolo 39, paragrafo 1, del trattato UE all'epoca vigente.

- il riconoscimento di un'incompatibilità delle misure di sospensione condizionale o delle sanzioni sostitutive fra lo Stato di emissione e lo Stato di esecuzione, tali da richiedere un adattamento da parte di quest'ultimo, solo per quanto riguarda la loro durata e non per la loro natura. Si sottolineava che solo l'adattamento relativo alla durata e alla forma dell'esecuzione è compatibile con la tipizzazione prescritta dal principio di stretta legalità del diritto penale.

Modifiche alla decisione quadro 2008/947/GAI sono state apportate dalla decisione quadro [2009/299/GAI](#) del Consiglio⁴, la quale precisa la definizione dei motivi di non riconoscimento delle decisioni pronunciate al termine di un processo in cui l'interessato non è comparso personalmente.

Il contesto normativo europeo

La decisione quadro 2008/947/GAI fa parte di un **pacchetto di misure legislative** adottate nel 2008 e nel 2009 ai fini dell'attuazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni penali.

Come infatti sottolineato dalla stessa Commissione, ogni anno decine di migliaia di cittadini sono sottoposti a procedimenti penali per presunti reati o condannati in un altro Stato membro dell'Unione europea. In uno spazio comune europeo di giustizia basato sulla fiducia reciproca, le istituzioni europee sono quindi intervenute per garantire che le persone sottoposte a procedimento penale e non residenti nello Stato del processo non ricevano un trattamento diverso dai residenti, elemento che la Commissione sottolinea essere particolarmente importante alla luce del numero rilevante di cittadini dell'Unione detenuti in altri Stati membri.

Le decisioni quadro complementari alla decisione in oggetto sono:

- la decisione quadro [2008/909/GAI](#) del Consiglio, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea (*decisione quadro sul trasferimento dei detenuti*), la quale, da un lato, consente a uno Stato membro di eseguire una pena detentiva pronunciata in un altro Stato membro nei confronti di una persona

⁴ Decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, che modifica le decisioni quadro 2002/584/GAI, 2005/214/GAI, 2006/783/GAI, 2008/909/GAI e 2008/947/GAI, rafforzando i diritti processuali delle persone e promuovendo l'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni pronunciate in assenza dell'interessato al processo.

che resta nel primo Stato membro e, dall'altro, istituisce un sistema per trasferire i detenuti condannati verso lo Stato membro di cui sono cittadini o in cui risiedono abitualmente (o verso un altro Stato membro con cui hanno stretti legami) al fine di scontare la pena detentiva;

- la decisione quadro [2009/829/GAI](#) del Consiglio, sull'applicazione tra gli Stati membri dell'Unione europea del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni sulle misure alternative alla detenzione cautelare (*decisione quadro sull'ordinanza cautelare europea*), la quale riguarda la libertà provvisoria nella fase pre-processuale.

Nessi operativi esistono, inoltre, fra le decisioni quadro citate e la decisione quadro [2002/584/GAI](#) del Consiglio, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, la quale impone che ciascuna autorità giudiziaria nazionale riconosca ed esegua, dopo controlli minimi ed entro tempistiche prestabilite, la domanda di consegna di una persona formulata dall'autorità giudiziaria di un altro Paese dell'UE.

Il 5 febbraio 2014, la **Commissione europea** ha pubblicato una **Relazione** "sull'attuazione da parte degli Stati membri delle decisioni quadro 2008/909/GAI, 2008/947/GAI e 2009/829/GAI relative al reciproco riconoscimento delle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, delle decisioni di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive e delle misure alternative alla detenzione cautelare" ([COM\(2014\) 57](#)), in cui ha fra l'altro richiesto ai Paesi dell'UE che non avessero già adottato le misure necessarie per attuare le decisioni quadro di provvedere al più presto⁵.

Lo scopo della relazione era quello di valutare lo stato di attuazione delle decisioni quadro nel contesto del potere della Commissione di avviare procedure d'infrazione a decorrere dal 1° dicembre 2014⁶, e di fornire quindi una valutazione preliminare delle legislazioni di recepimento nazionali comunicate alla Commissione.

La relazione evidenziava che il livello di attuazione dei tre strumenti legislativi era "tutt'altro che soddisfacente". In particolare, sottolineava che "il recepimento parziale e incompleto ostacola l'applicazione del principio del reciproco riconoscimento nel settore della giustizia penale, tradendo peraltro le aspettative legittime dei cittadini dell'Unione – soprattutto quelli oggetto di mandato di arresto europeo in fase pre-processuale – che sono privati di uno strumento prezioso per ridurre l'impatto negativo sulla loro vita derivante dal fatto di essere indagati o imputati in un altro Stato

⁵ La redazione della Relazione era fra l'altro prevista all'art. 26 della decisione quadro in oggetto.

⁶ Data di fine del periodo transitorio di cui al protocollo 36 del trattato di Lisbona.

membro. Parallelamente, tale situazione preclude la possibilità di conseguire l'obiettivo delle decisioni quadro, ossia garantire la giustizia favorendo nel contempo la riabilitazione sociale delle persone indagate o condannate". Rilevava, infine, che "l'attuazione tardiva è deprecabile in quanto le decisioni quadro potrebbero comportare una riduzione delle pene detentive irrogate dai giudici ai non residenti, il che permetterebbe non soltanto una diminuzione del sovraffollamento carcerario – e quindi un miglioramento delle condizioni di detenzione – ma anche, di conseguenza, un risparmio notevole nei bilanci stanziati dagli Stati membri alle strutture detentive".

3. LO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO

Il contenuto dello schema di decreto

Il principio del reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie, nell'ordinamento italiano, ha già ricevuto prime importanti applicazioni con la [legge 22 aprile 2005, n. 69](#), recante *Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri* e con il [decreto legislativo 7 settembre 2010, n. 161](#), contenente *Disposizioni per conformare il diritto interno alla Decisione quadro 2008/909/GAI relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea*. In generale, nel campo delle norme processuali l'Unione Europea e gli Stati membri tendono ad adottare sempre più frequentemente il principio del reciproco riconoscimento.

Tuttavia, le suddette norme vigenti, in ragione dei rispettivi campi di applicazione ben definiti, non possono soddisfare adeguatamente le esigenze relative ai casi di pene non detentive irrogate nei confronti di persone aventi residenza legale e abituale al di fuori dello Stato che ha emesso la condanna, nonché di condanne con sospensione condizionale della pena e di liberazione condizionale le quali comportano obblighi di sorveglianza.

Per avere un'idea delle dimensioni del fenomeno complessivo delle condanne emesse da uno Stato membro dell'Unione europea nei confronti di persone che risiedono in uno residenti in un altro Stato membro, bastino alcuni dati che riguardano direttamente l'Italia: nell'anno 2011, i cittadini

residenti in altri Stati membri dell'Unione europea condannati nel nostro Paese sono stati 34.432 (di cui 28.154 uomini e 6.728 donne).

Introducendo la possibilità di trasferire la sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive tra uno Stato membro e l'altro, si intende da un lato favorire il reinserimento e la riabilitazione sociale del condannato rispettando il suo diritto alla libera circolazione all'interno dell'Unione europea e, d'altro lato, migliorare il controllo del rispetto degli obblighi e delle prescrizioni impartiti.

Lo schema di decreto legislativo si compone di 4 Capi, 18 articoli e due Allegati.

Il capo I (articoli da 1 a 4) riguarda le disposizioni generali; il capo II (articoli da 5 a 8) riguarda la trasmissione all'estero. Il capo III (articoli da 9 a 16) riguarda la trasmissione all'estero; il capo IV (articoli 17 e 18) riguarda le disposizioni transitorie e finali).

Lo schema di decreto presenta quindi una struttura non coincidente con la **decisione quadro 2008/947/GAI** la quale, invece, è formata da 27 articoli. Tale differenza è dovuta principalmente a tre fattori: a) a tratti (come si legge nella *Tabella di concordanza* compresa nel fascicolo sullo schema di decreto che il Governo ha trasmesso al Parlamento) è apparso superfluo tradurre in una disposizione normativa interna quanto indicato dalla Decisione quadro, trattandosi di una procedura di comune applicazione da parte degli Stati membri; b) talune disposizioni raggruppate dalla **decisione quadro 2008/947/GAI** in un articolo apposito sono invece presenti in ordine sparso all'interno dello schema di decreto legislativo italiano; c) che **gli ultimi tre articoli della decisione quadro** contengono disposizioni la cui attuazione non compete ai singoli Stati membri.

L'articolo 1 dello schema di decreto legislativo (*Disposizioni di principio e ambito di applicazione*) individua l'oggetto del medesimo decreto, consistente nell'attuazione nell'ordinamento interno della decisione quadro 2008/947/GAI.

A confronto con il corrispondente articolo 1 della Decisione quadro 2008/947/GAI, rubricato Obiettivi e ambito di applicazione, lo schema di decreto non riporta un'esplicita indicazione dei tipi di sentenza e di decisione nonché dei trasferimenti di competenza per la sorveglianza delle misure che rientrano nell'ambito di applicazione della norma, né un'esplicita esclusione delle sentenze penali che irrogano pene detentive e misure restrittive della libertà personale nonché delle sanzioni pecuniarie e decisioni di confisca. Peraltro, come si è visto in precedenza, per l'esecuzione delle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure

privative della libertà personale nell'ordinamento italiano esiste già il decreto legislativo 7 settembre 2010, n. 161.

L'articolo 2 dello schema di decreto legislativo in esame riguarda le **definizioni**, così come l'articolo 2 della decisione quadro 2008/947/GAI. Vi sono peraltro alcune **differenze**.

Si segnala, in particolare, che - laddove si fa riferimento alla "liberazione condizionale" - secondo la decisione quadro si tratta di liberazione anticipata di un condannato dopo che questi abbia scontato parte della pena detentiva o della misura privativa della libertà, mentre nello schema di decreto legislativo è assente il riferimento alla misura privativa della libertà. Inoltre, nella decisione quadro si definiscono misure di sospensione condizionale gli obblighi e prescrizioni nei confronti di una persona fisica in relazione ad una sospensione condizionale della pena, a una liberazione condizionale o a una condanna condizionale; nello schema di decreto manca il riferimento all'ipotesi di condanna condizionale.

Si valuti in fine l'opportunità che lo schema di decreto legislativo individui quali siano le "sanzioni sostitutive", diverse dalla pena detentiva o da una misura restrittiva della libertà personale o dalla pena pecuniaria. Si valuti ad esempio se l'istituto della messa alla prova sia riconducibile alle sanzioni sostitutive.

L'articolo 3 dello schema di decreto legislativo individua le autorità competenti di parte italiana per il perseguimento delle finalità della decisione quadro nonché della norma attuativa nazionale: esse sono il Ministero della Giustizia e l'autorità giudiziaria. In linea di massima, la trasmissione e la ricezione dei provvedimenti giudiziari in questione e del relativo certificato (di cui **all'Allegato I**) nonché la corrispondenza ad essi relativa spetta al Ministero, ma entro certi limiti (indicati dal medesimo schema di decreto) è consentita la corrispondenza diretta tra autorità giudiziarie. In quest'ultimo caso, l'autorità giudiziaria italiana è tenuta però ad informare il Ministero.

Si rileva che l'articolo 3 non indica i destinatari della trasmissione ad opera del Ministero. A ciò conseguono dubbi su quale soggetto italiano debba provvedere riguardo alle trasmissioni all'estero di sentenze o decisioni di libertà condizionale, poiché - ai sensi degli articoli 5 e 6 dello schema di decreto - quest'ultimo compito è attribuito al pubblico ministero.

L'articolo 4 dello schema di decreto, composto da un solo comma, elenca dettagliatamente obblighi e prescrizioni impartiti con la sospensione condizionale della pena, le sanzioni sostitutive o la liberazione condizionale. L'elenco di cui **all'articolo 4 della Decisione quadro**

2008/947/GAI, invece, riguarda sospensione condizionale o sanzioni sostitutive, ma non la liberazione condizionale.

Si ricorda che l'istituto della **liberazione condizionale** è disciplinato nell'ordinamento italiano dall'art. 176 c.p.

In base all'art. 176 c.p., il condannato a pena detentiva che, durante il tempo di esecuzione della pena, abbia tenuto un comportamento tale da far ritenere sicuro il suo ravvedimento, può essere ammesso alla liberazione condizionale, se ha scontato almeno trenta mesi e comunque almeno metà della pena inflittagli, qualora il rimanente della pena non superi i cinque anni (primo comma). Se si tratta di recidivo, nei casi preveduti dai capoversi dell'articolo 99, il condannato, per essere ammesso alla liberazione condizionale, deve avere scontato almeno quattro anni di pena e non meno di tre quarti della pena inflittagli (secondo comma). Il condannato all'ergastolo può essere ammesso alla liberazione condizionale quando abbia scontato almeno ventisei anni di pena (terzo comma). La concessione della liberazione condizionale è subordinata all'adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo che il condannato dimostri di trovarsi nell'impossibilità di adempierle (quarto comma).

La **sospensione condizionale** della pena è invece disciplinata dagli articoli 163 ss. c.p.

In base all'art. 163 c.p., nel pronunciare sentenza di condanna alla reclusione o all'arresto per un tempo non superiore a due anni, ovvero a pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e ragguagliata a norma dell'articolo 135, sia equivalente ad una pena privativa della libertà personale per un tempo non superiore, nel complesso, a due anni, il giudice può ordinare che l'esecuzione della pena rimanga sospesa per il termine di cinque anni se la condanna è per delitto e di due anni se la condanna è per contravvenzione. In caso di sentenza di condanna a pena pecuniaria congiunta a pena detentiva non superiore a due anni, quando la pena nel complesso, ragguagliata a norma dell'articolo 135, sia superiore a due anni, il giudice può ordinare che l'esecuzione della pena detentiva rimanga sospesa (primo comma). Se il reato è stato commesso da un minore degli anni diciotto, la sospensione può essere ordinata quando si infligga una pena restrittiva della libertà personale non superiore a tre anni (secondo comma). Se il reato è stato commesso da persona di età superiore agli anni diciotto ma inferiore agli anni ventuno o da chi ha compiuto gli anni settanta, la sospensione può essere ordinata quando si infligga una pena restrittiva della libertà personale non superiore a due anni e sei mesi (terzo comma). Qualora la pena inflitta non sia superiore ad un anno e sia stato riparato interamente il danno, prima che sia stata pronunciata la sentenza di primo grado, mediante il risarcimento di esso e, quando sia possibile, mediante le restituzioni, nonché qualora il colpevole, entro lo stesso termine e fuori del caso previsto nel quarto comma dell'articolo 56, si sia adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato da lui eliminabili, il giudice può ordinare che l'esecuzione della pena, determinata nel caso di pena pecuniaria ragguagliandola a norma dell'articolo 135, rimanga sospesa per il termine di un anno (quarto comma).

L'articolo 164 c.p. individua poi i limiti entro i quali è ammessa la sospensione condizionale della pena. L'articolo 165 disciplina gli obblighi del condannato, l'articolo 166 gli effetti della sospensione, l'articolo 167 l'estinzione del reato, l'articolo 168 la revoca della sospensione.

Nella sostanza, l'elenco suddiviso in undici lettere contenuto nell'articolo 4 dello schema di decreto legislativo può dirsi coincidente con il testo dell'articolo 4, comma 1, della decisione quadro.

Si segnala che l'articolo 4 della decisione quadro prevede anche, al secondo comma, che uno Stato membro può dichiararsi disposto ad esercitare la sorveglianza di ulteriori misure di sospensione condizionale e sanzioni sostitutive oltre a quelle indicate nel comma 1; nello schema di decreto legislativo italiano non è manifestata l'intenzione di avvalersi di tale facoltà.

Gli **articoli 5 e 6** dello schema di decreto legislativo, nella Tabella di concordanza che accompagna lo schema di decreto legislativo, sono posti in corrispondenza con **l'articolo 5 della decisione quadro 2008/947/GAI sui Criteri per la trasmissione di una sentenza e, se del caso, di una decisione di sospensione condizionale.**

Gli articoli 5 e 6 dello schema di decreto si riferiscono espressamente soltanto alla fattispecie della liberazione condizionale e non alla sospensione condizionale, compresa tuttavia nel richiamo alla "sentenza" che, in base alle definizioni previste dallo schema di decreto, riguarda proprio l'istituto della sospensione condizionale oltre che la sanzione sostitutiva.

La trasmissione all'estero viene disposta immediatamente dopo il passaggio in giudicato della sentenza ovvero immediatamente dopo la decisione di liberazione condizionale, sempre che gli obblighi e le prescrizioni imposti vadano adempiuti e osservati per un minimo di sei mesi. La trasmissione è disposta dal pubblico ministero, tenendo conto dello scopo di favorire il reinserimento sociale e la riabilitazione del condannato o di rafforzare la protezione delle vittime o della collettività.

Occorre verificare il consenso dell'autorità interessata, nel caso di esecuzione debba essere effettuata in Stato membro diverso da quello di residenza legale e abituale del condannato.

Quando è ignota l'autorità competente dello Stato di esecuzione, l'autorità giudiziaria italiana procedente compie gli accertamenti necessari, anche attraverso i punti di contatto della rete giudiziaria europea.

In base agli articoli 5 e 6 dello schema di decreto spetta al pubblico ministero provvedere alla trasmissione all'estero, mentre l'articolo 3 individua il Ministero della giustizia.

L'**articolo 7** dello schema di decreto legislativo regola il procedimento di trasmissione. Esso prevede che il provvedimento con cui è disposta la trasmissione all'estero sia inviato, unitamente alla sentenza o alla decisione di liberazione condizionale e al certificato, al Ministero della Giustizia che, a sua volta, lo inoltra all'autorità competente dello Stato di esecuzione (previa traduzione nella lingua di questo Stato).

In base al comma 2, se la traduzione del certificato non è necessaria o se vi provvede l'autorità giudiziaria, il provvedimento può essere inviato direttamente all'autorità competente dello Stato di esecuzione e deve essere comunicato per conoscenza al Ministero della giustizia.

Si valuti l'esigenza di coordinare in modo esplicito l'articolo 7 – che attribuisce la trasmissione al Ministero della Giustizia – con i precedenti articoli 5 e 6, che attribuiscono tale funzione direttamente al p.m.

Sono inoltre disciplinate le ipotesi di ritiro del certificato (di cui è data comunicazione nei dieci giorni dalla decisione). Il ritiro può essere effettuato dal p.m., purché non sia stata avviata l'esecuzione all'estero. Si tratta delle seguenti ipotesi: a) l'autorità dello Stato di esecuzione comunichi che la legislazione dello Stato prevede un'applicazione di misure restrittive della libertà personale di durata superiore a quelle corrispondenti in Italia; b) viene comunicato che l'autorità dello Stato di esecuzione ha assunto la decisione di adottare le misure di sospensione condizionale secondo la legislazione di quello Stato.

L'**articolo 8** dello schema di decreto legislativo è rubricato *Effetti del riconoscimento* e sostanzialmente corrisponde all'articolo 7 della decisione quadro 2008/947/GAI, a sua volta rubricato *Conseguenze per lo Stato di emissione*.

Il comma 1 dell'articolo 8 dello schema di decreto concerne i **riconoscimenti di sentenze o decisioni italiane** da parte di uno Stato membro di esecuzione e stabilisce che, quando l'autorità competente dello Stato di esecuzione informa l'Italia dell'avvenuto riconoscimento della sentenza o decisione di liberazione condizionale, la nostra autorità giudiziaria non è più tenuta ad adottare provvedimenti ai fini della sorveglianza degli obblighi e delle disposizioni impartiti (salvo in un caso: il ritiro del certificato).

Il comma 2 dell'articolo 8 prevede l'ipotesi in cui uno Stato di esecuzione comunichi all'Italia, Stato di emissione, la **cessazione della propria competenza** per l'esecuzione, in conseguenza del fatto che il soggetto condannato si sia sottratto all'esecuzione o non abbia più la residenza ovvero la dimora abituale in quello Stato. In questa eventualità, si ha una riassunzione di competenza da parte italiana. Analogamente, la competenza

può essere riassunta quando tiene conto della durata e del grado di osservanza delle prescrizioni e degli obblighi impartiti durante la sorveglianza all'estero.

L'articolo 9 dello schema di decreto legislativo, viceversa, riguarda la **competenza** a livello italiano sulle richieste di riconoscimento e trasferimento della sorveglianza, trasmesse dall'estero. In questi casi, la competenza a decidere sul riconoscimento dei provvedimenti pervenuti e sul trasferimento della sorveglianza è attribuita alla corte d'appello nel cui distretto la persona condannata risiede o dimora, oppure laddove ha espresso l'intenzione di volersi trasferire. E' possibile però che la corte d'appello rilevi la propria incompetenza; in tal caso, essa lo dichiara con sentenza e trasmette gli atti alla corte d'appello competente, dandone tempestivamente informazione alle autorità dello Stato di emissione, anche attraverso il Ministero della Giustizia.

L'articolo 12 – il cui contenuto è strettamente connesso con quello dell'articolo 9 – disciplina il **procedimento di riconoscimento**. Ribadisce in primo luogo la competenza della corte d'appello che si pronuncia sulle richieste di riconoscimento provenienti da altri Stati membri (comma 1). L'articolo in commento prevede che la corte stessa possa, tramite il Ministero della Giustizia, richiedere allo Stato di emissione integrazioni della documentazione trasmessa (comma 2), indi disciplina lo svolgimento del procedimento nonché gli eventuali ricorsi in cassazione (commi da 3 a 7). Il procedimento deve svolgersi in camera di consiglio, con le modalità ordinarie dettate dall'articolo 127 del codice di procedura penale. Il ricorso in cassazione non sospende l'esecuzione della decisione. *Si valuti se il riferimento alla "decisione" di liberazione condizionale escluda l'esecutività della sentenza di sospensione condizionale.*

L'articolo 127 del codice di procedura penale, rubricato *Procedimento in camera di consiglio*, delinea le procedure da seguire per fissare il calendario delle udienze, per comunicazioni e notifiche, per la presentazione di memorie, per rinvii, per l'esclusione del pubblico dalle udienze, per la proposizione di ricorsi e gli effetti di questi ultimi, per le questioni di ammissibilità e per la verbalizzazione delle udienze.

Sempre in base all'articolo 12 dello schema di decreto legislativo, la decisione della corte d'appello sul riconoscimento e sul trasferimento della sorveglianza è emessa entro trenta giorni, salvo circostanze nelle quali il termine non possa essere rispettato. In tali casi eccezionali, il presidente della corte stessa informa le autorità dello Stato di emissione e il termine è prorogato di venti giorni. Le decisioni della corte d'appello possono essere impugnate dal procuratore generale, o dalla persona condannata e dal suo

difensore. Essi possono ricorrere per cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione della decisione. La corte di cassazione, a sua volta, deciderà entro trenta giorni. Quando si ricorre in cassazione, il termine per il riconoscimento è prorogato per un periodo equivalente a quello entro il quale la cassazione deve decidere, ovvero di trenta giorni anch'esso.

Le **condizioni** per il riconoscimento della sentenza o della decisione di liberazione condizionale formano l'oggetto **dell'articolo 10** dello schema di decreto legislativo, che le elenca.

La prima condizione è che il condannato all'estero abbia la residenza o dimora abituale nello Stato italiano o abbia manifestato la volontà di stabilirvisi.

La seconda è che il fatto per cui la condanna è stata irrogata costituisca reato anche dall'ordinamento italiano (tale valutazione sarà indipendente dagli elementi costitutivi o dalla denominazione del reato stesso in questione).

La terza è che la durata e la natura degli obblighi siano compatibili con la legislazione italiana, salvo **eventuali adattamenti** entro certi limiti, che vengono precisati nei **commi 2 e 3 dell'articolo stesso**. Ai sensi del comma 2, qualora la natura, la durata degli obblighi e delle prescrizioni ovvero la durata delle misure (sospensione condizionale, sanzioni sostitutive e liberazione anticipata) sono incompatibili con la normativa italiana per corrispondenti reati, la corte d'appello ne informa l'autorità dello Stato di emissione e procede ai necessari adeguamenti, ridotti al minimo indispensabile rispetto alle previsioni dello Stato di emissione. Comunque, l'adeguamento non comporterà alcun aggravamento degli obblighi e delle prescrizioni imposti al condannato.

In base al comma 3, gli eventuali adeguamenti renderanno la durata degli obblighi e delle prescrizioni o la durata delle misure conformi al limite massimo previsto dalla legislazione italiana per reati equivalenti e non consentiranno che esso sia oltrepassato. Analoghi principi sugli adattamenti si trovano nell'articolo 9 della decisione quadro 2008/947/GAI.

L'articolo 11 dello schema di decreto legislativo, così come il corrispondente articolo 10 della Decisione quadro 2008/947/GAI, reca una lunga serie di **deroghe al principio della doppia punibilità** (per usare la terminologia dello schema di decreto legislativo; ovvero doppia incriminazione; oppure ancora doppia incriminabilità, secondo la terminologia della Decisione quadro 2008/947/GAI).

In base al suddetto principio, ai fini dell'extradizione passiva il fatto deve costituire reato per la legge penale sia dello Stato richiedente, che di quello concedente, indipendentemente dalla diversità dei regimi sanzionatori.

Tuttavia, già in passato si è derogato da tale principio, sia a livello di normativa dell'Unione europea, sia a livello di legislazione nazionale.

Lo si è fatto, ad esempio, con l'**articolo 8, comma 1, della citata legge n. 69/2005 sul mandato di arresto europeo**, secondo il quale scatta la consegna obbligatoria dell'arrestato, anche indipendentemente dalla sussistenza della doppia incriminazione, per una lunga serie di fatti puniti per i quali sono previste pene o misure privative della libertà personale pari o superiori a tre anni. Stessa cosa si è ripetuta con il citato **decreto legislativo 161/2010** (*Disposizioni per conformare il diritto interno alla Decisione quadro 2008/909/GAI relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea*), articolo 11 (*Deroghe alla doppia punibilità*), che si è esplicitamente richiamato all'articolo 8, comma 1, della legge 22 aprile 2005, n. 69.

Deroghe al principio della doppia incriminabilità sono previste anche dall'**articolo 14 della Decisione quadro 2009/829/GAI** sull'applicazione tra gli Stati membri dell'Unione europea del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni sulle misure alternative alla detenzione cautelare e dall'**articolo 11 dello schema di decreto legislativo A.G. 233**, con cui si intende dare attuazione alla predetta decisione quadro 2009/82)/GAI.

Anche l'**articolo 11** dello schema di decreto legislativo n. 231 e l'**articolo 10 della Decisione quadro 2008/947/GAI**, dunque, prevedono che determinati reati possano dare luogo a riconoscimento anche a prescindere dalla doppia incriminazione.

E' condizione necessaria per il riconoscimento in deroga che la sanzione penale prevista nello Stato di emissione per il reato in oggetto abbia una durata massima non inferiore a tre anni di reclusione e sia interessata una delle fattispecie di reato elencate analiticamente nello schema di decreto. Tra le fattispecie per le quali è prevista la deroga si ricordano l'associazione per delinquere, il terrorismo, la tratta di esseri umani, il traffico d'armi, la frode, la criminalità ambientale, l'omicidio volontario, la violenza sessuale, il dirottamento di navi o di aerei, il sabotaggio.

Per l'elenco completo delle fattispecie, composto da 32 voci in totale, si rimanda al testo dell'articolo 11 dello schema di decreto.

Alcune fattispecie risultano peraltro non del tutto coincidenti, almeno sotto il profilo testuale, a quelle indicate nella decisione quadro.

Nella tabella che segue sono messe a confronto le denominazioni dei reati compresi nell'elenco della decisione quadro e le formulazioni non coincidenti, utilizzate dallo schema di decreto.

<i>Reati elencati nella decisione quadro (art. 10)</i>	<i>Reati corrispondenti, elencati nello schema di decreto A.G. 231 (art. 11)</i>
Partecipazione a un'organizzazione criminale	Associazione per delinquere
Riciclaggio di proventi di reato	Riciclaggio
Falsificazione e contraffazione di monete, compreso l'euro	Falsificazione e contraffazione di monete
Favoreggiamento dell'ingresso e del soggiorno illegali	Favoreggiamento dell'ingresso e del soggiorno illegali di cittadini non appartenenti a Stati membri dell'Unione europea
Rapimento, sequestro e presa di ostaggi	Sequestro di persona
Furto organizzato o rapina a mano armata	Furti organizzati o con l'uso di armi armata
Racket ed estorsione	Estorsione
Contraffazione e pirateria di prodotti	Contraffazione e pirateria in materia di prodotti
Incendio doloso	Incendio
Dirottamento aereo o di nave	Dirottamento di nave o aeromobile

Spetta alla corte di appello accertare la corrispondenza tra le definizioni dei reati per cui è richiesta la trasmissione, secondo la legge dello Stato di emissione e le fattispecie medesime.

Si segnala che l'articolo 10 della Decisione quadro 2008/947/GAI prevede che il riconoscimento avviene se i reati elencati sono punibili nello Stato di emissione con una pena detentiva o una misura restrittiva della libertà personale della durata massima non inferiore a tre anni. Nello schema di decreto non si fa invece riferimento espresso ad altri tipi di misure restrittive della libertà personale diverse dal carcere. Diversa è la soluzione adottata dall'articolo 11 del decreto legislativo 161/2010, che richiama il riconoscimento indipendentemente dalla doppia incriminazione tanto con riguardo alla pena detentiva quanto con riguardo a una misura privativa della libertà personale.

L'**articolo 13** dello schema di decreto legislativo verte sui numerosi casi nei quali la corte d'appello italiana **può rifiutare il riconoscimento** della sentenza o della decisione di liberazione condizionale che le sono pervenuti.

Tale casistica ha molti punti di contatto con quella indicata dall'articolo 11 (*Motivi di rifiuto del riconoscimento e della sorveglianza*) della Decisione quadro 2008/947/GAI e con quella recata dal decreto legislativo n. 161/2010, articolo 13 (*Motivi di rifiuto del riconoscimento*), ma non è esattamente identica né all'una né all'altra. Per puntuali confronti con l'articolo 11 della Decisione quadro in parola, si rimanda alla citata *Tabella di concordanza* acclusa all'A.G. n. 231.

Il comma 1 dell'articolo 13 dello schema di decreto legislativo stabilisce altresì che la corte d'appello, se rifiuta il riconoscimento, deve darne informazione all'autorità competente dello Stato di emissione.

I casi di rifiuto sono i seguenti:

- assenza delle condizioni prescritte o reati non previsti dalla legislazione italiana, salve le fattispecie dell'articolo 11 (lett. a);
- incompletezza o carenze del certificato (lett. b);
- violazione del *ne bis in idem* (lett. c);
- pena prescritta e sussistenza della giurisdizione italiana per il fatto di reato in questione (lett. d);
- causa di immunità nell'ordinamento italiano (lett. e);
- pena nei confronti di persona non imputabile (lett. f);
- obblighi e prescrizioni da adempiere per un periodo inferiore a sei mesi (lett. g);
- ipotesi di processo nei confronti di irreperibili (lett. h);
- misura di trattamento medico o psichiatrico incompatibile con il sistema italiano (lett. i);
- reati commessi, in tutto o in parte, in Italia in base alla legge italiana (lett. l).

Il comma 2 dell'articolo 13 dello schema di decreto legislativo prevede che nei casi di cui al comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *g)*, *h)* e *l)*, la corte d'appello, prima di decidere di rifiutare il riconoscimento e il trasferimento della sorveglianza, consulti l'autorità competente dello Stato di emissione e le richieda ogni informazione utile, anche tramite il Ministero della Giustizia.

I comma 3 dell'articolo 13 dello schema di decreto legislativo prevede e disciplina i casi in cui – nelle ipotesi del comma 1 - la corte d'appello può decidere, in accordo con lo Stato di emissione, di sorvegliare gli obblighi e le prescrizioni imposti dalla sentenza o dalla decisione di liberazione condizionale, ma senza assumere la competenza di adottare decisioni di modifica o revoca né di imposizione di misure restrittive della libertà personale.

In tali evenienze, la corte di appello deve informare l'autorità dello Stato di emissione circa qualsiasi circostanza o elemento conoscitivo che potrebbe comportare l'adozione di connesse decisioni. A tal fine utilizza un modulo allegato allo schema di decreto.

L'**articolo 14** dello schema di decreto legislativo è dedicato agli effetti del riconoscimento. Il **comma 1** afferma che quando è pronunciata sentenza di riconoscimento, la sorveglianza è disciplinata dalla legge italiana. Inoltre, ai sensi del **medesimo comma 1**, si applicano le disposizioni in materia di amnistia, indulto e grazia. *Si segnala, a tale proposito, che nella Decisione quadro 2008/947/GAI, la possibilità di amnistie e provvedimenti di grazia è contemplata in un articolo apposito, l'art. 19. Tale articolo, tuttavia, non fa riferimento all'indulto ma comprende anche l'ipotesi di revisione della sentenza.*

In base al **comma 2 dell'articolo 14** dello schema di decreto legislativo, l'autorità italiana che provvede alla sorveglianza è il procuratore generale presso la corte d'appello che ha deliberato il riconoscimento.

Il **comma 3** individua nella corte d'appello il soggetto competente per le decisioni connesse alla sospensione condizionale della pena, alla liberazione condizionale e alle sanzioni sostitutive. La corte d'appello, in particolare, interviene in caso di inosservanza degli obblighi e delle prescrizioni da parte della persona condannata o se quest'ultima commette nuovi reati. Essa informa delle sue eventuali decisioni l'autorità competente dello Stato di emissione.

Per le segnalazioni di violazione di una misura di sospensione condizionale o di una sanzione sostitutiva nonché di altri elementi conoscitivi, l'Atto del Governo n. 231 contiene un modulo (allegato II) cui, però, l'articolo 14 non rinvia.

L'**articolo 15** disciplina i casi di cessazione della competenza dell'autorità giudiziaria italiana sull'esecuzione. Nella Decisione quadro 2008/947/GAI, il tema della cessazione di competenza viene affrontato all'articolo 20.

La competenza sull'esecuzione cessa qualora la persona condannata si sottragga all'osservanza sugli obblighi e sulle prescrizioni o non ha residenza legale e abituale nello Stato italiano. In tali casi, il procuratore generale presso la corte d'appello informa l'autorità competente dello Stato di emissione dell'avvenuta cessazione dei poteri di sorveglianza.

Anche con riguardo al comma 1 dell'articolo 15 dello schema di decreto legislativo, non sono presenti riferimenti all'Allegato II, appositamente predisposto per le segnalazioni di violazione di una misura di sospensione

condizionale o di una sanzione sostitutiva nonché di altri elementi conoscitivi.

Il **comma 2 dell'articolo 15** dello schema di decreto legislativo, che riguarda casi di remissione dei poteri di sorveglianza su richiesta da parte dello Stato di emissione, è sostanzialmente conforme al comma 2 dell'articolo 20 della Decisione quadro 2008/947/GAI. Il comma 2 dell'articolo 15 dello schema stabilisce che, sulle richieste dall'estero, si pronuncia la corte d'appello che, su richiesta del procuratore generale, può rimettere l'esercizio dei poteri di sorveglianza allo Stato di emissione.

Le spese per la sorveglianza sull'osservanza degli obblighi e delle prescrizioni sul territorio nazionale sono poste dall'**articolo 16 dello schema di decreto legislativo** a carico dell'Italia. Ciò è in linea con le previsioni dell'**articolo 22 della Decisione quadro 2008/947/GAI**.

Sulla questione delle spese, la *Relazione tecnica* che accompagna lo schema di decreto legislativo segnala la possibilità di ricorrere alle risorse ordinarie disponibili a legislazione vigente iscritte sull'U.d.V. 1.1 Amministrazione penitenziaria - Interventi, con particolare riferimento al capitolo 1761. Il capitolo indicato reca uno stanziamento pari a 88.19 milioni di euro per l'anno 2015, di 86,09 milioni per il 2016 e i 85,82 per il 2017.

Si ricorda che U. d. V. è l'acronimo di Unità di Voto, denominazione che ha sostituito quelle di U. P. B, ovvero Unità Previsionali di Base che si usava in passato.

Si segnala che l'U.d.V. 1.1 Amministrazione penitenziaria - Interventi ed il capitolo 1761 sono le medesime risorse ordinarie cui si dovrebbe ricorrere per l'**Atto del Governo n. 233**, stando alla *Relazione tecnica* di natura economico-finanziaria che accompagna quest'ultimo.

Sempre in materia di spese, l'**articolo 17** dello schema di decreto legislativo reca la clausola di invarianza finanziaria.

L'**articolo 18** stabilisce che, per quanto non previsto dallo schema di decreto, si applicano le disposizioni del codice di procedura penale e delle leggi complementari, in quanto compatibili.

L'**Allegato I**, menzionato all'**articolo 3 e all'articolo 8 dello schema di decreto legislativo**, consiste in un certificato da usare per lo scambio delle informazioni salienti relative ad ogni singolo caso. Tale **Allegato I**, in pratica, è un complesso di voci, campi da riempire e caselle da barrare.

L'**Allegato II** è un modulo per le segnalazioni di violazioni di una misura di sospensione condizionale o di una sanzione sostitutiva nonché di altri elementi conoscitivi.

Relazioni e pareri allegati

Le relazioni che corredano l'Atto del Governo n. 231 sono: la *Relazione illustrativa*; una *Tabella di concordanza* tra la Decisione quadro 2008/947/GAI e l'Atto del Governo in esame; l'*Analisi Tecnico-Normativa (ATN)*; l'*Analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR)*; la *Relazione tecnica*.

Conformità con la norma di delega

La norma di delega, vale a dire la [legge 9 luglio 2015, n. 114](#) (**legge di delegazione europea 2014**), **articolo 1**, non reca specifici principi e criteri direttivi, salvo che per eventuali nuove spese.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Ai sensi dell'**articolo 117 della Costituzione**, lo Stato ha legislazione esclusiva sui rapporti dello Stato con l'Unione europea, su ordine pubblico e sicurezza (ad esclusione della polizia amministrativa locale), su giurisdizione e norme processuali e su ordinamento civile e penale (oltre che su varie altre materie).

Secondo l'*Analisi Tecnico-Normativa (ATN)* che accompagna l'Atto del Governo in esame, non si rilevano profili di incompatibilità con i principi costituzionali; non vi sono profili di incompatibilità con le competenze delle Regioni ordinarie e a statuto speciale, in quanto la materia delle norme processuali e penali è riservata alla competenza dello Stato.

Inoltre, sempre secondo la suddetta Analisi Tecnico-Normativa, non si rilevano profili di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'**articolo 118, comma 1, della Costituzione**.

Profili di compatibilità con la normativa dell'Unione europea

L'Analisi tecnico-normativa del provvedimento fornita dal Governo riferisce che:

- l'intervento è compatibile con l'ordinamento europeo e mira ad attuare, nell'ordinamento interno, le disposizioni contenute nella decisione quadro 2008/947/GAI;
- non risultano procedure di infrazione sul medesimo oggetto ad parte della Commissione europea;
- non risultano procedimenti pendenti dinanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea aventi il medesimo o analogo oggetto;
- l'intervento è compatibile con gli obblighi internazionali;
- non risultano giudizi pendenti dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto;
- data l'eterogeneità dei sistemi giuridici penali europei, non si hanno indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto negli altri Stati membri dell'Unione europea⁷.

⁷ Si ricorda, tuttavia, la sopra citata Relazione della Commissione europea, la quale ha in allegato un documento di lavoro nel quale sono riportate una tabella riepilogativa dello stato di attuazione delle decisioni quadro e una tabella con le dichiarazioni degli Stati membri al riguardo.

Vd. *Commission Staff Working Document - Tables "State of play" and "Declarations"* ([SWD\(2014\) 34](#)).